

RISPOSTA A QUESITI

DOMANDA 1:

Con riferimento al punto punto 8 del Capitolato Tecnico (Allegato A) al Contratto ferroviario) (Trasporto Intermodale mediante Navette):

a) si ravvisa un'incongruenza tra quanto previsto al secondo bullet point (pag. 20) in cui si prevede che il costo del servizio di trasporto intermodale viene determinato in misura fissa forfettaria per ciascun quintale trasportato (in coerenza, peraltro, con quanto previsto all'art.14, pag. 35 del Disciplinare), e quanto invece indicato all'ottavo bullet point (pag. 21), in cui si fa riferimento ad un costo fisso "settimanale". Non essendo ravvisabile una valorizzazione di detto costo fisso settimanale all'interno della documentazione di gara, si chiede di chiarire se il riferimento al costo fisso settimanale sia un refuso o, in caso contrario, di specificarne l'ambito di applicazione.

b) all'ultimo bullet point (pag 22) non viene specificato da quando decorra il termine di 5 giorni lavorativi per la consegna dei mezzi/materiali trasportati a mezzo di navette intermodali. Si chiede pertanto di chiarire quale sia il momento di decorrenza di detto termine di consegna.

RISPOSTA:

a) L'art. 8 del capitolato prevede il costo del servizio mediante navette, stabilito in misura forfettaria fissa per quintale trasportato.

Il costo fisso settimanale (arco temporale che si suppone necessario per completare il servizio tra le località di presa e quelle di resa) comprende il costo forfettario del trasporto svolto mediante navette (come sopra determinato), quello per le tratte su ferro e le eventuali prestazioni accessorie elencate alle pagine 21 e 22 del Capitolato Tecnico;

b) Per quanto concerne la consegna entro cinque giorni lavorativi dei materiali trasportati a mezzo navette, la decorrenza è a far data da quella del "ritiro" della merce presso l'Ente mittente.

DOMANDA 2:

Con riferimento al punto 14 (rif Allegato A) del Disciplinare di Gara (Offerta Economica), laddove si fa riferimento ai prezzi carrozze passeggeri in composizione, si specifica che il prezzo è onnicomprensivo ed include, tra l'altro, l' "agente di scorta". Nel Capitolato Tecnico, al punto 2, lettera k), si prevede invece che i prezzi carrozze passeggeri in composizione si intendono onnicomprensivi ma non è incluso espressamente anche l'agente di scorta. Inoltre, alla lettera i) del medesimo punto 2. del Capitolato Tecnico si prevede che, su richiesta dell'Ente Committente, la

Ditta si obbliga a fornire “personale di scorta” (non appartenente alle FA) al fine di garantire la sicurezza del trasporto e che l’A.D. rimborserà tale servizio aggiuntivo ai valori correnti di mercato. Si chiede quindi di chiarire:

- a. se il costo dell’agente di scorta debba intendersi ricompreso o meno nel corrispettivo previsto per le carrozze passeggeri in composizione;**
- b. quali sono le caratteristiche/ dotazioni specifiche che deve possedere l’agente/personale di scorta;**
- c. se per ciascuna vettura sia previsto un solo agente di scorta.**

RISPOSTA:

a. Rispetto al costo dell’agente di scorta è necessario precisare che il prezzo omnicomprensivo - previsto per le carrozze in composizione (cfr. Disciplinare di gara, punto 14) - include la remunerazione per l’agente di scorta, inteso quale addetto alla sistemazione e controllo della carrozza.

Diversamente, il servizio di scorta, eventualmente richiesto quale prestazione aggiuntiva (cfr. Capitolato Tecnico, punto 2, lett. i), essendo svolto con personale specifico non appartenente alle Forze Armate, viene remunerato a valore di mercato, dietro presentazione di giustificativo di spesa.

b. Il contratto non prevede espressamente caratteristiche o dotazioni specifiche che l’agente di scorta debba possedere. L’obbligo per la Ditta è di fornire personale di scorta è subordinato ad una specifica richiesta da parte degli EE.CC. In tali casi, la determinazione delle caratteristiche professionali e le dotazioni necessarie saranno determinate in base alla natura del servizio e dalle specifiche esigenze operative di sicurezza che si profileranno in relazione al tipo di trasporto da effettuare.

c. Analogamente, il contratto non stabilisce un numero fisso di agenti per vettura. Anche questo aspetto sarà valutato in funzione delle caratteristiche del trasporto e del servizio richiesto.

DOMANDA 3:

1. Con riferimento al punto 6.3 b) del Disciplinare di Gara (Requisiti di capacità tecnica e professionale) si chiede di chiarire le specifiche tecniche dei carri ferroviari ribassati da mettere a disposizione per il trasporto di mezzi blindati, in termini di

lunghezza, larghezza, altezza del piano di carico e portata, con particolare riferimento al peso assiale del mezzo trasportato.

Tale chiarimento si rende necessario poiché, tra le tipologie di carri ferroviari esemplificativamente indicate, sono menzionate il “tipo R11, SAMMS, ecc.”; non essendo tali denominazioni indicative di una tipologia di carro specifico, si presume l’esistenza di ulteriori tipologie di carro potenzialmente idonee al trasporto di mezzi blindati.

2. Con riferimento al punto 6.3 b) del Disciplinare di Gara (Requisiti di capacità tecnica e professionale) si chiede di chiarire se - ai fini della comprova del requisito dell’ “impegno della ditta a mettere a disposizione per tutta la durata contrattuale, le eventuali ripetizioni o proroghe, in caso di trasporto di mezzi blindati, carri ferroviari ribassati in numero non inferiore a 10” - sia necessario o meno che i carri ribassati siano già nella effettiva disponibilità della ditta offerente alla data di presentazione dell’offerta. In particolare, qualora la disponibilità di tali mezzi sia acquisita dall’offerente attraverso noleggio, si chiede di chiarire se sia necessario aver sottoscritto il contratto di noleggio prima della presentazione dell’offerta ovvero se sia sufficiente l’impegno del noleggiante alla messa a disposizione dei carri in caso di aggiudicazione e il relativo contratto possa essere sottoscritto anche successivamente in fase di comprova del requisito in questione.

RISPOSTA:

1. In merito ai pianali “ribassati”, si precisa che le categorie di carri, prese a riferimento, sono quelle in grado di assicurare il trasporto di mezzi blindati/corazzati del tipo carro Ariete, SMV Pzh/2000, nuova Blindo Centauro che, però, a seconda effettivamente del mezzo da trasportare, devono avere delle caratteristiche che privilegiano o l’altezza del piano di carico o la portata del carro.

Premesso, quindi, che per quanto a lunghezza e larghezza, a fattor comune per tutti i tipi di mezzi corazzati da trasportare, è sufficiente che la lunghezza del piano di carico sia almeno di 9 metri e la larghezza di 3 metri, la combinazione portata del pianale/altezza da terra del piano di carico è totalmente dipendente dal tipo di mezzo da trasportare.

Se, infatti, si trasportano carri Ariete, carri Leopard semoventi Pzh l’altezza del piano di carico può essere anche di 120 cm, ma la portata del carro deve arrivare sino a 54 t., mentre se si trasporta la nuova versione della blindo Centauro il piano di carico non deve essere

più di 70 cm da terra (quindi estremamente ribassato) e la portata, però, è sufficiente che sia entro le 35 t..

2. In base a quanto previsto dal disciplinare di gara, ai fini della comprova del requisito relativo alla disponibilità di almeno 10 carri ferroviari ribassati, si precisa che non è necessario che i carri siano già nella disponibilità effettiva della Ditta al momento della presentazione dell'offerta, purché la disponibilità sia comprovata tramite idonea documentazione, che può derivare o dalla disponibilità diretta (cioè carri di proprietà o noleggiati), oppure tramite la stipula di un contratto di avvalimento, oppure l'impegno del noleggiante alla messa a disposizione dei carri in caso di aggiudicazione, cioè con l'impiego di mezzi messi a disposizione da un soggetto terzo. Pertanto, non è richiesto che un eventuale contratto di noleggio sia già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta, purché l'operatore economico dichiari formalmente la disponibilità dei carri e alleggi una documentazione idonea a dimostrare che tale disponibilità sarà effettiva in caso di aggiudicazione.

DOMANDA 4:

Con riferimento al punto 10 del Disciplinare di Gara "Pagamento del contributo a favore dell'ANAC" nel quale si prevede che l'importo da versare a titolo di contributo in favore dell'ANAC è pari ad € 560,00, si prega di confermare quale sia l'importo corretto da versare, tenuto conto che sul sito dell'Autorità detto contributo per la partecipazione alla gara è quantificato nel diverso importo di € 220,00.

RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato nel Disciplinare, in quanto l'importo del contributo dovuto ad ANAC dipende dal valore complessivo dell'appalto, così come previsto dalla delibera ANAC, n. 830 in vigore dal 1° gennaio 2023. Sul sito dell'Autorità, nella sezione denominata "Contributo gara", è pubblicata una tabella che riporta gli importi dovuti suddivisi per le fasce di importo dell'appalto.

DOMANDA 5:

Con riferimento al paragrafo 8) del disciplinare secondo cui "il subappalto è consentito ai sensi dell'art.119 del Codice dei contratti pubblici, così come modificato dall'art. 41 del D.lgs.209/2024. Il concorrente indica le prestazioni che intende

subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato”, nè lo schema della domanda di partecipazione, nè il DGUE, contemplano la possibilità di inserire tale indicazione”, si chiede di voler chiarire: i) le modalità attraverso le quali il concorrente può indicare che intende avvalersi del subappalto e indicare le prestazioni che intende subappaltare; ii) la funzione delle “Dichiarazione integrativa del subappaltatore” nonché del “DGUE del subappaltatore” (entrambe eventuali e che si prevede, nel caso, debbano essere inserite nella busta amministrativa) posto che, in fase di presentazione dell’offerta, non è necessario (ai sensi dell’art. 119 D.Lgs. 36/2023 o di altre disposizioni di legge) l’individuazione dei/i subappaltatore/i.

RISPOSTA:

Secondo il citato art. 119 del D.lgs 36/2023, così come modificato dal correttivo, si chiarisce che il subappalto è lecito se dichiarato preventivamente in fase di offerta. Tra i documenti di gara, pubblicati dalla Stazione Appaltante, è presente anche un modello di dichiarazione di subappalto nella quale l’operatore economico può indicare le attività oggetto di subappalto. La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere inserita nella busta amministrativa, anche nel caso in cui il subappaltatore non sia ancora stato individuato, limitandosi, in tal caso, a specificare le prestazioni oggetto di possibile subappalto. Questa dichiarazione costituisce lo strumento attraverso il quale l’operatore economico può assolvere all’obbligo di dichiarare, in sede di offerta, le parti dell’appalto che intende affidare in subappalto. Il mancato rispetto dell’obbligo di indicare le prestazioni da subappaltare in fase di offerta, comporta il divieto di subappalto successivo per le prestazioni indicate.